

ASSOCIAZIONE "ROSSOFRAGOLA - ODV"

STATUTO

IL FUNZIONARIO
Laura Antonina Perdichizzi

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituito in MANTOVA l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "ROSSOFRAGOLA - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di MANTOVA.

Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Mantova non comporta modifica dello statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, è obbligo darne comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - SCOPO E FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per sostenere i bisogni delle persone affette da disabilità con grave o gravissima compromissione della sfera cognitiva e motoria, forte riduzione dell'autonomia, dell'autosufficienza, della comunicazione e della relazione.

ART. 3 - ATTIVITA'

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale di cui alle lettere a), u) e w) ex art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione intende agire le seguenti attività:

- azioni di supporto, promozione e implementazione di servizi già attivi sul territorio con l'attività personale, spontanea e gratuita dei volontari aderenti all'Associazione attraverso:
- l'affiancamento dei propri volontari agli operatori dei servizi per le persone disabili attivi sul territorio, o che si attiveranno, avendo cura di evitare sovrapposizioni, interferenze e, in ogni caso, comportamenti che possano recare pregiudizio alle persone ospiti dei servizi;
- la valorizzazione delle relazioni con gli ospiti dei servizi;

- la promozione di azioni volte alla più ampia integrazione sociale degli utenti dei servizi;
- la raccolta di fondi al fine di sostenere i servizi con cui collabora;
- l'organizzazione di incontri di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della disabilità;
- azioni di confronto e collaborazione con altri soggetti associativi, pubblici e privati al fine di raggiungere gli scopi sopra descritti.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ART. 5- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti all'associazione hanno diritto:

- di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea; il voto del socio minorenni viene espresso per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto, anche mediante posta elettronica, con comunicazione indirizzata al Segretario che dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

Gli aderenti all'associazione hanno il dovere:

- di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- di non arrecare danno all'Associazione;
- di versare la quota associativa o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative deliberati dagli organi sociali.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.

L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Il voto del socio minorenni viene espresso per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione a mezzo posta elettronica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

Il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un quinto degli aderenti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nel libro soci presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In caso di parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in relazione alle loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto voto.

L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto con la presenza di almeno i tre quinti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 11772017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione;

ART 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

ART. 9 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sull'andamento delle attività svolte che illustri i risultati conseguiti durante l'esercizio sociale di riferimento.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART 10 - UTILIZZO DEGLI UTILI

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.